

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1613/AV3 DEL 05/12/2013**

Oggetto: Corte di Appello di Ancona Sentenza n°692/2013. Provvedimenti.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Liquidare a Di Rosa Giorgio, in esito al procedimento dinanzi alla Corte di Appello di Ancona deciso con Sentenza n°692/2013, la somma di € 21.436,58.
2. Riservarsi di valutare la situazione al momento del deposito delle motivazioni, ai fini di un eventuale ricorso per Cassazione.
3. Imputare la spesa totale pari a € 21.436,58 di cui alla presente determina alla Autorizzazione di spesa "AV3 ALTRO n°33 sub 3, Bilancio Economico 2013, numero di Conto 0202030101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" centro di costo 109999.
4. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L.R.n.26/96 e s.m.i.
5. Trasmettere la presente determina Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Direttore
Dr. Enrico Bordoni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:

Si attesta che la spesa di € 21.436,58 di cui alla presente determina ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n°275 del 10/04/2013.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di gestione
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Sig. Paolo Gubbinelli)

La presente determina consta di n. 04 pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo

Normativa di riferimento

Sentenza Tribunale di Camerino n°142/2011 del 24/11/2011.
Determina del Direttore Generale ASUR Marche n°936 del 12/12/2012.
Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°692/2013 del 18/07/2013.

Motivazione

Con Determina n°58/ASURDG del 25/01/2011 si disponeva la costituzione innanzi al Tribunale di Camerino, magistratura del lavoro, nel giudizio n°149/2010 RGL promosso dal dipendente Dr. Giorgio Di Rosa tendente ad ottenere:

- l'accertamento del diritto del Dr. Di Rosa al rimborso degli oneri di difesa per i procedimenti indicati nel ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 DPR 20/05/1987 n°270;
- la condanna dell'ASUR Marche al pagamento della somma di € 19.474,27 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla domanda;
- vittoria di spese e competenze tutte di giudizio.

Con tale determina si nominava procuratore e difensore dell'Azienda l'Avv. Saverio Manfrocì del Foro di Camerino, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge.

Il Tribunale di Camerino, con Sentenza n°142/2011 del 24/11/2011, ha:

- in parziale accoglimento della domanda condannato la parte resistente a rimborsare in favore della parte ricorrente le spese processuali relative al procedimento instaurato da De Angelis Rina quantificate nella somma di € 750,00 per diritti, € 950,00 per onorari, € 5,16 per spese oltre al rimborso forfetario, CPA, IVA come per legge
- compensato per ½ le spese di lite e condannato la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle residue spese processuali che liquida nella somma di € 750,00 di cui € 300,00 per diritti ed € 450,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, CPA, IVA come per legge.

Per effetto di tale Sentenza, con Determina del Direttore Area Vasta 3 Macerata n°303 del 27/02/2012, è stata liquidata al Di Rosa la somma complessiva di € 3.473,63 a fronte di una richiesta iniziale di € 19.474,27.

In data 16/05/2012 è stato assunto al protocollo ASUR n°12251 il ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, promosso dal Dr. Giorgio Di Rosa avverso la citata Sentenza n°142/2011 emessa dal Tribunale di Camerino, tendente ad ottenere l'accoglimento integrale della domanda rivolta dal ricorrente nel procedimento di primo grado.

In esecuzione della Determina del Direttore Generale ASUR Marche n°936 del 12/12/2012 l'Azienda, rappresentata dall'Avv. Saverio Manfrocì, si costituiva in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Ancona.

La Corte di Appello con Sentenza n°692/2013 del 18/07/2013, attualmente conosciuta sulla base soltanto del dispositivo:

- a) ha accolto l'appello e condannato l'appellata a rimborsare all'appellante € 10.929,59 ed € 5.910,14 a titolo di oneri della difesa (compresi IVA ed accessori), anticipati nelle cause promosse dalla assistita Bettacchi oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria come per legge.

- b) ha condannato l'appellata a rimborsare alla parte appellante per intero le spese del giudizio di primo grado nella misura già liquidata dal Tribunale e conferma nel resto la sentenza impugnata.
c) ha condannato l'appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di questo grado liquidate in € 1.600,00 per compensi professionali netti oltre IVA e contributo cassa forense.

Con atto di precetto notificato all'ASUR Marche ad Ancona, in atti al n°17831 del 20/08/2013, l'appellante ha ingiunto e fatto precetto all'appellata Azienda di pagare le seguenti somme:

- sorte di condanna	€ 16.839,73
- spese residue di 1° grado	€ 750,00
- rimborso forfetario 12,50%	€ 93,75
- contributo 4% CNA	€ 33,75
- IVA 21%	€ 184,28
- spese 2° grado	€ 1.600,00
- contributo 4% CNA	€ 64,00
- IVA 21%	€ 349,44
- rivalutazione al 19/07/13	€ 641,50
- interessi al 19/07/13	€ 880,13
- totale sorte ed accessori	€ 21.436,58
- spese esecuzione	€ 160,00
- totale generale	€ 21.596,58

Con legge 28.2.1997 n. 30 (art. 14) (*"Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni"*), il legislatore ha stabilito che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, né possono essere posti in essere atti esecutivi, se non decorsi sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Successivamente, con l. 23.12.2000 n. 388 (art. 147) le parole: "sessanta giorni" sono state sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni".

Infine con D.L. 30/09/2003 n.269, conv. con mod. dalla Legge 326/2003 (*"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"*), all'art. 44, co.1° è espressamente detto: *"Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"*.

La Corte di Appello ha depositato il dispositivo della Sentenza n°692/2013 in data 18/07/2013, quindi il precetto notificato è intempestivo.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente:

- o Liquidare a Di Rosa Giorgio, in esito al procedimento dinanzi alla Corte di Appello di Ancona deciso con Sentenza n°692/2013, la somma di € 21.436,58.
- o Riservarsi di valutare la situazione al momento del deposito delle motivazioni, ai fini di un eventuale ricorso per Cassazione.

Il Responsabile della fase istruttoria
Dr. Fabrizio Barboni

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Copparo

- ALLEGATI -

Nessun allegato